

COMUNE DI MALO (VI)

Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI NOLEGGIO
AUTOBUS CON CONDUCENTE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del **15 SET. 1998**



Articolo 1

Disciplina del Servizio

1. Il servizio di noleggio autobus con conducente è disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente provvedimento, dalle leggi statali e regionali in vigore, nonché, dalle norme comunitarie in materia.
2. Il servizio di noleggio con conducente deve essere svolto con l'impiego di autobus, muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le norme previste dall'art. 54, comma 1, lett. b), nonché dagli artt. 85 e 93 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 30.4.92, n.285 e modificato dal D.L. 10.9.93, n.360.
3. L'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, non soggetta a limiti territoriali. L'autorizzazione o copia autentica della stessa deve essere tenuta a bordo dell'autobus durante il viaggio.

Articolo 2

Determinazione del numero, tipi e caratteristiche degli autobus da adibire al servizio

1. Il Consiglio comunale determina con proprio atto: numero, tipi e caratteristiche degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente.
2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente si dovrà tener conto dei seguenti rapporti massimi e delle seguenti esigenze operative riscontrate:
 - A) Autobus: Veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove, compreso il conducente.
 - 1) per una popolazione del territorio comunale non inferiore a quattromila abitanti: una autorizzazione.
 - 2) una ulteriore autorizzazione per ogni successivo scaglione di quattromila abitanti con esclusione delle frazioni di scaglioni inferiori all'intero.
 - B) Trasporti per la scuola dell'obbligo e trasporti per disabili.
 - 1) Il Comune potrà rilasciare le specifiche autorizzazioni di noleggio con conducente, previste dalle norme sui servizi atipici per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo o per disabili, senza necessità di alcun contingentamento. Tali autorizzazioni non possono essere utilizzate per effettuare altri servizi di noleggio e perdono la loro validità alla scadenza dell'autorizzazione al servizio atipico.
3. Nei casi di incrementi particolari dei contingenti, motivati da esigenze turistiche, stagionali e di collocazione territoriale, sarà necessario che il provvedimento del Consiglio Comunale sia preceduto dalla consultazione della Commissione di cui all'art. 12 del presente regolamento.

Articolo 3

Titoli preferenziali

1. Costituiscono titoli preferenziali per la assegnazione delle autorizzazioni di esercizio:
 - a) l'anzianità di presenza operativa nel settore: con un punteggio massimo fino a tre;
 - b) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente : con punteggio massimo fino a tre;
 - c) il numero dei posti di lavoro e l'organizzazione aziendale: con punteggio massimo fino a due;
 - d) l'esistenza e il numero di uffici aperti al pubblico: con un punteggio massimo fino a due ;
 - e) soci di cooperative costituite per l'esercizio dell'attività di noleggio: con un punteggio massimo fino a tre;
2. In caso di parità di titoli si può tener conto della data della domanda o di altri elementi idonei a giustificare la scelta.

Articolo 4

Cause di impedimento all'assegnazione della autorizzazione

1. Costituisce motivo di impedimento all'assegnazione dell'autorizzazione comunale per il servizio di noleggio conducente:
 - a) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal regolamento comunale.
 - b) l'essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni.

Articolo 5

Assegnazione delle autorizzazioni

1. L'assegnazione delle autorizzazioni contingentate , quando se ne verifichi la disponibilità viene effettuata sulla base della graduatoria derivante dall'espletamento del bando di concorso per titoli.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione.
Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Articolo 6

Domanda per ottenere l'autorizzazione a svolgere il servizio

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale, entro il numero di quelle determinate secondo i criteri di cui all'art. 2.
2. Chi intenda ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta legale diretta al Comune di Malo.
Possono chiedere il rilascio della autorizzazione le persone fisiche, le società e le cooperative che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone, nonché gli enti e le aziende pubbliche che operano nel settore del trasporto pubblico locale.
3. Nella domanda il richiedente deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, nonché la sede legale dell'impresa e le eventuali unità locali.
4. La domanda deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni attestanti:
 - a) possesso dei requisiti riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada di cui al D.M. 20.12.91, n.448;
 - b) possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno Stato dell'unione europea e della residenza italiana; se trattasi di società, questi requisiti devono essere posseduti dalle seguenti persone da elencare nella domanda:
 - tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
 - dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - dagli amministratori, per ogni altro tipo di società;
 - c) disponibilità obbligatoria nel Comune autorizzante di una sede secondaria o filiale o recapito affidabile o agenzia presso cui possa rivolgersi l'utente per la richiesta del servizio;
 - d) autorimessa dell'autobus: l'indicazione riguarda il ricovero dei mezzi e non costituisce obbligo a possedere una rimessa nel territorio del comune autorizzante;
 - e) impegno a non esplicare altra attività che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - f) numero di partita I.V.A. e/o numero di codice fiscale;
 - g) non essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione da parte di altri Comuni.
5. Se trattasi di società, in aggiunta occorre attestare:
 - a) iscrizione presso il Registro delle Imprese della CC.IAA. competente per territorio;
 - b) numero e qualifica del personale che si intende adibire al servizio;
 - c) idonea documentazione dalla quale risulti che l'impresa sia costituita da soci prestatori d'opera, collaboratori familiari o da dipendenti legati al vettore da rapporto di lavoro regolato da apposito contratto collettivo e inseriti nel libro matricola, in numero pari alle autorizzazioni di cui l'impresa è in possesso e in regola con i titoli professionali richiesti per la conduzione dei mezzi. Tale condizione dovrà essere dimostrata di anno in anno all'apposita commissione comunale di cui al successivo articolo 12.
6. Se il soggetto richiedente è una Cooperativa, si dovrà altresì attestare:
 - a) elenco soci;
 - b) elenco dei soci e degli eventuali dipendenti abilitati alla guida.

Articolo 7

Rilascio autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata dal Responsabile del Servizio competente in base alla graduatoria di cui all'art. 5 ed è riferita ad un singolo autoveicolo, di cui vanno indicati targa, tipo e caratteristiche.

Articolo 8

Inizio del servizio

1. Entro 60 giorni dalla notifica dell'assegnazione dell'autorizzazione, l'interessato dovrà presentare i documenti comprovanti le attestazioni fatte nella domanda unitamente ai seguenti:

- a) certificato di iscrizione alla CC.LAA per l'esercizio del trasporto mediante noleggio da rimessa con conducente;
- b) carta di circolazione dell'autoveicolo destinato al servizio di noleggio immatricolato a nome dell'assegnatario dell'autorizzazione;
- c) certificato di abilitazione professionale tipo Kb e/o Kd;
- d) atto comprovante la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autoveicolo.

2. Il predetto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di 60 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

3. Entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, l'intestatario ha l'obbligo di dimostrare di essere in grado di iniziare il servizio.

Articolo 9

Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio ha durata quinquennale ed è rinnovabile qualora perdurino i presupposti necessari al rilascio.

2. L'intestatario della autorizzazione ha titolo al rinnovo quinquennale ove non ostino condizioni oggettive, la cui valutazione spetta al Responsabile del Servizio competente, e se nel corso dell'esercizio l'attività sia stata sempre svolta nel rispetto delle norme del regolamento comunale.

3. Nel corso del quinquennio di validità, l'autorizzazione, previa revisione dell'autoveicolo ai sensi dell'art. 80 del Nuovo Codice della Strada, è rinnovata automaticamente con la presentazione a cura dell'intestatario della dichiarazione di prosecuzione dell'attività, entro la fine del mese di febbraio.

4. Decorso il predetto termine, sarà applicata la prevista sanzione amministrativa sempre che non si sia compiuto l'anno solare, nel qual caso l'autorizzazione stessa si intenderà decaduta.

Articolo 10

Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale di esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) aver compiuto sessant'anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Le condizioni di trasferibilità previste ai punti b) e c) operano esclusivamente nei confronti delle ditte individuali.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, articolo 19. Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui il titolare designato non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

3. Il Responsabile del Servizio competente dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione, stipulato con rogito notarile, deve essere registrato ed una copia autenticata depositata presso il competente ufficio comunale;
- b) la dichiarazione di successione in copia autentica (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448.

4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione, per cinque anni dalla data del trasferimento, non può diventare titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio tramite concorso pubblico o altro trasferimento.

Articolo 11

Commissione comunale per la vigilanza sull'applicazione del regolamento, sull'organizzazione del servizio e sugli autoveicoli utilizzati - funzioni

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'applicazione del regolamento e all'organizzazione del servizio, nonché per le verifiche e controlli sugli autobus adibiti al noleggio con conducente, il Sindaco provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di una apposita Commissione, che rimane in carica per 4 anni.

2. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del comune.

3. La commissione provvede all'espletamento del bando di cui all'art. 5 riguardante l'assegnazione di nuove autorizzazioni e redige la relativa graduatoria.
4. Gli autobus possono essere sottoposti, prima dell'immissione nel servizio, a verifica da parte della Commissione, che è tenuta ad accertare la loro rispondenza alle indicazioni contenute nella domanda di assegnazione dell'autorizzazione. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici della motorizzazione civile.
5. Nel corso del servizio la commissione può sottoporre al controllo gli autobus adibiti al servizio di noleggio, avendo riguardo alle condizioni di conservazione e di decoro degli stessi.
6. Qualora gli autobus non risultino trovarsi nel dovuto stato di decoro e di conservazione, gli intestatari dell'autorizzazione sono tenuti, entro il termine stabilito dalla commissione, al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione degli autobus stessi; in mancanza, la commissione può proporre al Responsabile del Servizio competente l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione.
7. La commissione inoltre procede alla verifica delle segnalazioni pervenute da parte dell'utenza in merito ai disservizi riscontrati.

Articolo 12

Commissione comunale per la vigilanza sull'applicazione del regolamento, sull'organizzazione del servizio e sugli autoveicoli utilizzati - composizione

1. La Commissione, nominata dal Sindaco, è costituita da 5 membri:

- Sindaco o da un suo delegato con funzioni di presidente;
- un rappresentante del settore trasporti della Provincia di Vicenza;
- Comandante della Polizia Municipale;
- un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale del settore noleggio autobus con conducente;
- un rappresentante designato congiuntamente dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Le funzioni di Segretario, senza diritto di voto, sono svolte dal responsabile del servizio competente.

2. Qualora le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali non raggiungano l'accordo per la designazione unitaria del loro rappresentante, il Sindaco procede alla nomina con sorteggio tra i nominativi pervenuti.

3. Qualora, entro i termini stabiliti dal Sindaco, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali non provvedano alle designazioni di loro competenza, il Sindaco nomina in loro luogo esperti di propria fiducia.

Articolo 13
Commissione comunale per la vigilanza sull'applicazione del regolamento, sull'organizzazione del servizio e sugli autoveicoli utilizzati - funzionamento

1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale ne stabilisce l'ordine del giorno.
2. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti, ivi compreso il presidente; le votazioni si svolgono a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del segretario della Commissione.
4. I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, a iniziativa del Sindaco o dell'associazione che li ha designati.

Articolo 14
Cronotachigrafo

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalla legge 13 gennaio 1978, n.727.

Articolo 15
Tariffe

1. Le tariffe sono stabilite annualmente dalle singole imprese in base ai costi economici medi dei servizi effettuati, tenendo conto della natura e della durata degli stessi, nonché delle caratteristiche e dei tipi di autobus utilizzati nell'esercizio dello stesso. Ciò allo scopo di evitare fenomeni di illecita concorrenza o comunque turbative nel regolare esercizio dell'attività di noleggio.
2. Le tariffe applicate devono essere affisse negli uffici delle aziende e saranno depositate presso le Camere di Commercio su iniziativa delle organizzazioni locali di categoria.
3. La commissione di cui all'art. 12 ha facoltà di verificare la rispondenza delle tariffe praticate nell'esercizio dell'attività di noleggio dagli intestatari delle autorizzazioni comunali.
4. Qualora la commissione riscontri il mancato rispetto delle tariffe di cui al primo comma, provvede a richiamare l'intestatario dell'autorizzazione; dopo due richiami nei confronti del medesimo soggetto, può proporre al Responsabile del Servizio competente l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21.

Articolo 16

Sostituzione dell'autoveicolo

1. Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale, l'intestatario della stessa può essere autorizzato dal Responsabile del Servizio competente alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per l'esercizio dell'attività di noleggio; la commissione di cui all'art. 12 può effettuare il controllo previsto al comma 4 dell'art. 11.
2. In tal caso, sull'autorizzazione d'esercizio sarà apposta l'annotazione relativa alla sostituzione intervenuta.

Articolo 17

Obblighi inerenti all'esercizio

1. L'esercizio comporta i seguenti obblighi:
 - a) conservare nell'autoveicolo l'autorizzazione comunale e la carta di circolazione ed esibirle ad ogni richiesta di funzionari o agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
 - b) curare che il cronotachigrafo o contachilometri funzionino regolarmente;
 - c) compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o da cittadini per l'interesse dell'ordine e della sicurezza;
 - d) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e depositare entro le successive 24 ore presso l'ufficio di polizia urbana, eventuali oggetti dimenticati per i quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;
 - e) tenere comportamento corretto con il pubblico;
 - f) curare la completa regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro le quarantotto ore, al competente ufficio comunale, ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo;
 - g) tenere gli autoveicoli nel dovuto stato di efficienza, decoro e igiene;
 - h) comunicare per iscritto al competente ufficio comunale, entro e non oltre 10 giorni, ogni cambiamento di indirizzo della sede o della rimessa facendone curare la relativa annotazione sul documento dell'autorizzazione;
 - i) sottoporre l'autoveicolo di noleggio a qualsiasi visita che la Commissione, di cui all'art. 12, riterrà necessario disporre.

Articolo 18

Divieti per i conducenti degli autoveicoli

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - a) far salire sugli autoveicoli persone diverse da quelli che li hanno noleggiati, anche durante il periodo di sosta;
 - b) deviare di propria iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - c) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri;
 - d) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Articolo 19

Responsabilità nell'esercizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque o comunque derivanti, direttamente e indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio e all'esercizio dell'autorizzazione, è a esclusivo carico dell'intestatario della stessa, rimanendo esclusa sempre e in ogni caso la responsabilità del comune.
2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile, agli stessi imputabili a norma di legge.

Articolo 20

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni in caso di infrazione alle norme di legge o regolamentari, diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.
2. Il provvedimento di sospensione, a seguito di due consecutive diffide, viene adottato dal Responsabile del Servizio competente, sentita la Commissione di cui all'art. 12.

Articolo 21

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata dal Responsabile del Servizio competente, sentita la Commissione di cui all'articolo 12, nei seguenti casi:
 - a) quando il titolare dell'autorizzazione abbia, nell'arco di 12 mesi consecutivi, subito due sospensioni e commesso una ulteriore infrazione;
 - b) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti in sede regolamentare per svolgere l'esercizio;
 - c) quando l'attività viene esercitata, anche temporaneamente, da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione, collaboratore familiare o personale dipendente regolarmente assunto, come da articolo 6, comma 5, lett.c);
 - d) quando l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione;
 - e) quando l'attività non risulta mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
 - f) quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la propria opera in violazione di norme penali o di leggi tributarie e sanitarie;
 - g) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati dolosi o comportanti comunque pene restrittive della libertà personale;
 - h) quando sia stata accertata negligenza abituale nell'impegno del servizio;
 - i) quando sia intrapresa altra attività, che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - j) per irregolarità di particolare gravità ritenute incompatibili con l'esercizio del servizio.

Articolo 22

Decadenza dell'autorizzazione

1. La decadenza dell'autorizzazione viene disposta dal Responsabile del Servizio competente nei seguenti casi:
- a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito all'articolo 8;
 - b) per decorrenza del termine annuale stabilito dall'art. 9;
 - c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a novanta giorni consecutivi, a meno che tale interruzione, autorizzata dal Responsabile del Servizio competente, non sia dovuta a una eccezionale contrazione del traffico a causa di forza maggiore ;
 - d) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte dell'intestatario della stessa;
 - e) per fallimento dell'intestatario dell'autorizzazione;
 - f) per cessione della proprietà dell'autoveicolo in servizio di noleggio senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni previa l'autorizzazione di cui all'articolo 16;
 - g) per morte del titolare dell'autorizzazione allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto all'art. 10.

Articolo 23

Procedura per le sanzioni

1. I provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione vengono adottati previa contestazione formale degli addebiti contenente invito a presentare giustificazioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della notifica.
2. In caso di rigetto delle giustificazioni il Responsabile del Servizio competente ne indica le motivazioni nel provvedimento.

Articolo 24

Ulteriori sanzioni

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al regolamento comunale, che non trovino la loro sanzione nel D.L. 30 aprile 1992, n.285 recante il nuovo codice della strada e successive modificazioni, sono punite ai sensi degli artt. 106 e 107 TU 3 marzo 1934, n.383 e successive modificazioni.

Articolo 25

Addetti alla vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 26
Esecutività del Regolamento Comunale

1. Il regolamento comunale relativo alla disciplina del servizio di noleggio è esecutivo a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Provinciale ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 8 maggio 1985, n.54.
2. Qualsiasi modifica o integrazione del presente regolamento dovrà essere disposta con deliberazione Consiliare, da sottoporsi all'approvazione della Giunta Provinciale, come previsto al primo comma del presente articolo.

Articolo 27
Norma transitoria

1. Sono fatte salve le autorizzazioni assegnate dal comune e gli altri provvedimenti adottati in materia di servizi di noleggio autobus con conducente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 28
Disposizioni finali

Indipendentemente dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono applicabili anche le norme regolamentari comunali che direttamente o indirettamente disciplinano la materia e non siano in contrasto col presente regolamento.

Articolo 29
Norme abrogate

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari adottate in precedenza dal Comune con esso incompatibili.



INDICE

Articolo 1	Disciplina del Servizio
Articolo 2	Determinazione del numero, tipi e caratteristiche degli autobus da adibire al servizio
Articolo 3	Titoli preferenziali
Articolo 4	Cause di impedimento all'assegnazione della autorizzazione
Articolo 5	Assegnazione delle autorizzazioni
Articolo 6	Domanda per ottenere l'autorizzazione a svolgere il servizio
Articolo 7	Rilascio autorizzazione
Articolo 8	Inizio del servizio
Articolo 9	Durata dell'autorizzazione
Articolo 10	Trasferibilità dell'autorizzazione
Articolo 11	Commissione comunale per la vigilanza sull'applicazione del regolamento, sull'organizzazione del servizio e sugli autoveicoli utilizzati - funzioni
Articolo 12	Commissione comunale per la vigilanza sull'applicazione del regolamento, sull'organizzazione del servizio e sugli autoveicoli utilizzati - composizione
Articolo 13	Commissione comunale per la vigilanza sull'applicazione del regolamento, sull'organizzazione del servizio e sugli autoveicoli utilizzati - funzionamento
Articolo 14	Cronotachigrafo
Articolo 15	Tariffe
Articolo 16	Sostituzione dell'autoveicolo
Articolo 17	Obblighi inerenti all'esercizio
Articolo 18	Divieti per i conducenti degli autoveicoli
Articolo 19	Responsabilità nell'esercizio
Articolo 20	Sospensione dell'autorizzazione
Articolo 21	Revoca dell'autorizzazione
Articolo 22	Decadenza dell'autorizzazione
Articolo 23	Procedura per le sanzioni
Articolo 24	Ulteriori sanzioni
Articolo 25	Addetti alla vigilanza
Articolo 26	Esecutività del Regolamento Comunale
Articolo 27	Norma transitoria
Articolo 28	Disposizioni finali
Articolo 29	Norme abrogate